

2018, di costituzione degli Ambiti Territoriali Sociali;

VISTO il Piano sociale regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 502 del 22 dicembre 2020;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 111 del 21 marzo 2025, con la quale:

- sono stati stabiliti i criteri e le modalità di riparto agli Ambiti territoriali sociali del Fondo FRPS 2025, nonché le modalità di trasferimento agli Ambiti Territoriali dei fondi FNPS 2024 e FRPS 2025;
- in particolare, è stato disposto che l'importo del 10% del Fondo Regionale per le Politiche Sociali 2025 (FRPS), istituito con la legge regionale n. 23/2003, deve essere destinato al Settore Politiche Sociali ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.R. 23/2003, per la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali, finalizzati a promuovere la qualificazione e l'integrazione della rete dei servizi sociali, da attuarsi anche mediante la collaborazione con enti locali, soggetti del Terzo settore ed altri organismi pubblici e privati;

RILEVATO che è destinata parte della quota di cui all'art. 34, comma 2, della citata legge, a progetti innovativi e sperimentali per un importo complessivo di euro 700.000,00 (settecentomila);

VISTO il decreto dirigenziale n. del, con il quale è stato approvato l'avviso per la Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti innovativi e sperimentali riservato agli Ambiti Territoriali sociali della Regione Calabria, nonché i relativi allegati ;

VISTO il decreto dirigenziale n. del, è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dagli Ambiti Territoriali sociali ammessi a finanziamento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di regolare mediante apposita Convenzione, i rapporti con gli Ambiti territoriali sociali, per la realizzazione dei Progetti innovativi e sperimentali in materia di politiche sociali;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina i rapporti fra le Parti per l'attuazione di Progetti innovativi e sperimentali in materia di politiche sociali (art. 34, c.2, L.R. 23/2003), a valere sul fondo FRPS 2025.

ART. 2

IMPORTI DELLA CONVENZIONE

1. Per le finalità di cui all'art. 1, al Beneficiario è riconosciuta la somma complessiva di € (euro).

ART. 3

VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La presente convenzione, ai fini della realizzazione del progetto in argomento, è valida dalla data di repertorizzazione e fino alla conclusione degli interventi che devono concludersi nell'arco di 12 mesi dalla loro attivazione.

L'eventuale proroga, da richiedere entro il termine di validità, potrà essere concessa dalla Regione solo nel caso in cui la dilatazione del termine sia conseguente ad evidenti cause terze e non crei problemi alle attività in corso di realizzazione.

2. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei suindicati termini.

3. La Regione Calabria verificherà il rispetto della tempistica indicata nel presente articolo attraverso il monitoraggio delle risorse trasferite agli Ambiti secondo quanto indicato nell'articolo 8.

ART. 4

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Con la stipula della presente convenzione il Beneficiario si impegna al rispetto degli obblighi di cui ai commi seguenti.

2. Il Beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi generali:

a) realizzare le attività del progetto in conformità a tutte le norme, anche non espressamente richiamate;

b) realizzare le attività entro i termini previsti all'art. 2 della presente Convenzione;

c) comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di consentire una identificazione univoca dell'operazione e gli esiti delle eventuali procedure di evidenza pubblica;

- d) comunicare l'avvio del progetto entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione;
 - e) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - f) soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
 - g) conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - h) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria i dati e le informazioni relative al monitoraggio finanziario, economico e procedurale, in formato cartaceo e su supporto informatico;
 - i) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo, l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - l) consentire le verifiche in loco, a favore della Regione mediante suoi dipendenti o delegati;
 - m) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati;
 - n) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori, omissioni o irregolarità che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa che dovessero interessare l'operazione finanziata.
3. Il Beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
- a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali;
 - b) fornire tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali criticità che possano compromettere il rispetto della tempistica indicata al precedente art. 2;
 - c) fornire, con congruo anticipo ed in ogni caso prima della scadenza della validità, eventuali richieste motivate di proroga dei termini di validità della presente convenzione, al manifestarsi di problematiche che non consentano il rispetto della tempistica di esecuzione;
 - d) fornire, con la periodicità prevista dal presente Atto, le informazioni necessarie al monitoraggio finanziario e procedurale dell'operazione.

ART. 5

OBBLIGHI DELLA REGIONE CALABRIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Regione Calabria si impegna a trasferire, in un'unica soluzione, l'importo di cui al precedente articolo 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. La Regione Calabria sovrintende al rispetto della presente convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'intervento ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
3. Informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, sull'attuazione dell'operazione finanziata, sulla sua rendicontazione e sull'erogazione del relativo contributo.
4. Fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.

ART. 6

SPESE AMMISSIBILI

- 1 Sono ammissibili le spese che rientrano nel progetto di cui alla presente Convenzione.
- Tutte le spese devono essere:
- a) effettivamente e strettamente connesse all'operazione ammessa a finanziamento;
 - b) debitamente quietanzate a partire dalla data di avvio del progetto e sino alla data di conclusione;
 - c) chiaramente imputate al soggetto beneficiario;
 - d) tracciabili e, come tali, pagate con bonifico bancario o ricevuta bancaria e mandati di pagamento debitamente quietanzati. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto e al numero CUP pena la non ammissione del relativo importo.

ART. 7

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. Il Comune beneficiario del finanziamento dovrà compilare una scheda trimestrale relativa allo stato dell'arte del procedimento e comunicare tempestivamente eventuali difficoltà o criticità che impediscono le operazioni di utilizzo delle risorse trasferite;
2. A conclusione dell'intervento, oltre alla documentazione di cui all'art. 4, dovrà essere prodotta una relazione finale fornendo dettagliata rendicontazione economica delle spese sostenute distinte per annualità del fondo, entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento.

ART. 8

CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Ai fini del rispetto degli obblighi della Regione di cui all'art. 5 punto 5, la Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario e procedurale dell'intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 4 della presente convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Comune beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il beneficiario.

ART. 9

CAUSE DI DECADENZA E REVOCHE

1. L'Amministrazione regionale procede con la revoca totale o parziale del contributo nei casi di seguito elencati:
 - a) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella prevista nel progetto e/o realizzazione parziale, entro il termine di cui all'articolo 3;
 - b) la violazione degli obblighi del Beneficiario disciplinati dal presente Atto;
 - c) l'esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco.

ART. 10

TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito "GDPR") che trova piena applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dal 25 maggio 2018.
2. Titolare del trattamento è l'Ente pubblico Regione Calabria, con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, contattando il numero verde 800 84 12 89.
3. Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni, relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali, ai dirigenti pro tempore dei Settori della Giunta Regionale, sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/2021. Il dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare, con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 Catanzaro, indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it, (di seguito "Delegato del Titolare"), informa, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate di seguito.
4. La Regione Calabria raccoglie e tratta i seguenti dati personali, relativi ai soggetti di cui alla presente Convenzione: Dati personali (Nome, Cognome, data e luogo di Nascita, CF, residenza, n. telefono, recapiti di posta elettronica, cittadinanza).
5. I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla presente Convenzione, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento e per scopi istituzionali.
6. I dati personali raccolti nell'ambito della presente attività saranno trattati esclusivamente ai sensi del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

7. Il trattamento dei dati personali è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati attraverso reti telematiche nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all'art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.
8. Si informa inoltre che la Regione Calabria si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i suoi dati personali siano trattati in modo da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di Accountability (Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi.
9. Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione di processi decisionali. I dati personali raccolti sono trattati da personale dipendente di Regione Calabria. Le persone preposte alle attività di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal Delegato del Titolare, in ordine alle finalità e alle relative modalità del trattamento. I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati. I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi extra UE.
10. Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di cui alla presente Convenzione e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione è conservata per almeno dieci anni. Al termine del periodo di conservazione, tali dati saranno cancellati o trattati in forma anonima.
11. Gli Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
12. L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei suoi dati personali, è presentata all'Ufficio Privacy di Regione Calabria, utilizzando preferibilmente la modulistica disponibile all'indirizzo <https://www.regione.calabria.it/website/responsabileprotezionedati/>, secondo le seguenti modalità:
 - a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r a: Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Ufficio Privacy, Viale Europa – Cittadella Regionale - Località Germaneto 88100 - Catanzaro;
 - oppure a mezzo posta elettronica certificata, inviando una comunicazione all'indirizzo datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.
13. Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito "RPD") designato da Regione Calabria, a norma dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR è l'avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del 1 giugno 2018. È possibile rivolgersi al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e per l'esercizio dei connessi diritti, nelle seguenti modalità: a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: Regione Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro – alla c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati, oppure a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it.
14. In alternativa, potrà rivolgersi direttamente anche al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Calabria o ai titolari del trattamento o loro delegati, utilizzando i recapiti riportati nelle sezioni "Responsabile della Protezione dei Dati" e "Titolari del Trattamento" della presente informativa.
15. L'esercizio dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo.
16. I titolari del trattamento collaboreranno per fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa.
17. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell'ambito della presente attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

1. Qualunque controversia in ordine al presente atto è devoluta al Foro di Catanzaro.

ART. 12
EFFICACIA

1. La presente Convenzione acquisterà efficacia dal momento della repertoriazione della Regione Calabria.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per il Beneficiario
Il Rappresentante Legale

Per la Regione Calabria
Il Dirigente Generale